

## **Sospensione mutui in conseguenza degli eccezionali eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni del Centro Italia – Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria dal 2016 - PROROGA TERMINE SOSPENSIONE**

La Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (cd. “Legge di Bilancio 2024”), ha ulteriormente prorogato il termine per la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti al 31 dicembre 2024 in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nel 2016 nei territori delle Regioni del Centro Italia – Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria.

Pertanto, a seguito della proroga i soggetti titolari di mutui o finanziamenti di qualsiasi genere e relativi agli edifici distrutti o resi inagibili, hanno la facoltà di richiedere alle Banche la proroga della sospensione delle rate dei mutui o dei finanziamenti, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni e, qualora disponibile, idonea documentazione comprovante il danno subito o l’inagibilità dell’edificio (es. copia denuncia sinistro oppure verbale dei Vigili del Fuoco o dei periti incaricati dal Comune oppure ordinanza del Sindaco).

Si precisa che dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atto falso costituiscono reato ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed importano l’applicazione di sanzioni penali.

La Banca si riserva la possibilità di effettuare verifiche sugli immobili a garanzia del finanziamento al fine di accertarne l’effettivo stato.

### **Principali caratteristiche della sospensione**

#### **Modalità di applicazione**

I suddetti titolari di mutui e finanziamenti possono richiedere in Filiale o al Servizio Clienti entro il giorno **20 marzo 2024** la proroga della sospensione delle rate, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale. Il periodo di sospensione potrà essere accordato **fino al 31 dicembre 2024**.

#### **Costi ed effetti della sospensione**

La sospensione delle rate comporterà un allungamento della durata del finanziamento, anche superiore alla durata massima prevista contrattualmente.

**Nel caso di sospensione dell’intera rata (quota capitale e quota interessi)**, le rate sospese saranno accodate al piano di ammortamento originario senza applicazione di ulteriori oneri. Pertanto, la sospensione delle rate comporterà un allungamento della durata del finanziamento, anche superiore alla durata massima prevista contrattualmente. Al termine del periodo di sospensione, senza ulteriore avviso da parte della Banca, l’importo della rata tornerà a essere quello contrattualmente previsto.

**Nel caso di sospensione della sola quota capitale**, durante il periodo di sospensione il cliente sarà tenuto a corrispondere rate di soli interessi alle scadenze pattuite e al termine del periodo riprenderà a pagare le rate composte da quota capitale e quota interessi secondo quanto previsto dalla tipologia di ammortamento del mutuo. Le rate di quota capitale sospese saranno rimborsate secondo il piano di ammortamento pattuito senza l’applicazione di ulteriori oneri.